

**LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"***a cura di Veronika Meyer*

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

A	Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B	Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N	Nulla
V	In corso di valutazione

Art.	Rubrica	Analisi del contenuto	
<i>Capo I</i> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI			
1	<i>Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019) 1602365</i>	L'articolo reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori. All'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) viene attribuito il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni.	A
2	<i>Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero</i>	Interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (c.d. codice della strada) riguardanti disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. In particolare il nuovo articolo 93-bis disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.	A
3	<i>Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – Procedura d'infrazione 2019/2100</i>	Contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali (prestazioni familiari come assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, assegno di natalità, rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche).	A
4	<i>Disposizioni di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2175</i>	Viene specificato che il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena	A



		collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia.	
5	<i>Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295</i>	Sono previste diverse modifiche del decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: 1) nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche sono ricompresi i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia; 2) per quanto riguarda la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri, si vuole limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente; 3) viene anche previsto il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La possibilità di effettuare i relativi controlli viene limitata ai soli casi in cui sussistano "motivati dubbi"; 4) in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore, viene eliminato l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere; 5) in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. Viene specificato che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore; 6) nel caso di prestazione di servizi temporanea e occasionale, le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale, vengono limitate ai casi in cui sussista un dubbio motivato sul prestatore di servizi; 7) sono previste modifiche in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono	A



		richiesti – in aggiunta al titolo – a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione; 8) vengono previste modifiche riferite all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e la formazione specifica in medicina generale (inserimento dell'attività professionale di ostetrica del regime dei "diritti acquisiti" in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni, denominazione di medico specialista, requisiti per la formazione specifica in medicina generale).	
6	<i>Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE</i>	Esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.	B
7	<i>Disposizioni relative al punto di contatto unico. Procedura d'infrazione 2018/2374</i>	Prevede che le procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposti per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale, debbano potersi svolgere in via telematica attraverso il punto di contatto unico. Inoltre, le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso pubblicate su un'unica piattaforma online sono fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, devono essere facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica, e sono aggiornate. Le informazioni dovrebbero anche essere fornite in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.	A
8	<i>Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – attuazione della rettifica della direttiva 2012/112/UE</i>	Prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.	B
9	<i>Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare</i>	Modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari.	B
10	<i>Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273</i>	Prevede alcune modifiche del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016): 1) in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore viene eliminata; 2) limita al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per	A



		determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto; 3) il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; 4) l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, deve essere dimostrata dal medesimo subappaltatore e non già dal concorrente che subappalta le attività; 5) per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione, i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori; 6) tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono inclusi anche altri soggetti abilitati in forza del diritto statale a offrire sul mercato i medesimi servizi; 7) viene introdotta una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento. Inoltre, con una modifica al D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, viene prevista la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto. Da ultimo, si prevede che le modifiche recate al Codice trovino applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
11	<i>Disposizioni relative alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96</i>	omissis
12	<i>Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009</i>	omissis



13	<i>Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148</i>	<i>omissis</i>	
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA			
14	<i>Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17</i>	<i>omissis</i>	
15	<i>Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.</i>	Viene introdotto un termine di validità per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo pari a dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a cinque anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità.	B
16	<i>Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009</i>	Introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio dello Stato.	B
17	<i>Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1953</i>	Provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	B
18	<i>Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212.</i>	<i>omissis</i>	
19	<i>Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033</i>	<i>omissis</i>	
20	<i>Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373</i>	<i>omissis</i>	
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
21	<i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema</i>	<i>omissis</i>	



	<i>dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri. Procedura di infrazione 2020/0070</i>	
22	<i>Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013</i>	<i>omissis</i>
23	<i>Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili resi-denziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regola-mento (UE) n. 1093/2010</i>	<i>omissis</i>
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI		
24	<i>Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/ 660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio</i>	<i>omissis</i>
25	<i>Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione</i>	<i>omissis</i>
26	<i>Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130</i>	<i>omissis</i>
27	<i>Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.</i>	<i>omissis</i>
28	<i>Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</i>	<i>omissis</i>
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'		
29	<i>Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari</i>	Individua il Ministero della Salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica e introduce sanzioni amministrative.
30	<i>Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario</i>	Modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario.



31	<i>Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici</i>	<i>omissis</i>	
32	<i>Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi</i>	Individua il Ministero della Salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi.	B
33	<i>Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013</i>	Proroga (dal 1° gennaio 2022) al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.	B
<i>Capo VI</i> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI			
34	<i>Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno</i>	<i>omissis</i>	
35	<i>Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra</i>	Estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.	B
36	<i>Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra</i>	<i>omissis</i>	
37	<i>Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi</i>	Novella alcuni articoli del Codice del consumo. Prevede in particolare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre autorità competenti - individuate secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 - dispongono di tutti i poteri minimi e li esercitano conformemente a quanto previsto dal medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Viene novellato inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, per stabilire che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Infine, sono modificate anche le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.	B
<i>Capo VIII</i> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA			



38	<i>Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095</i>	Novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo in esame modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.	A
<i>Capo VIII</i> ALTRE DISPOSIZIONI			
39	<i>Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei</i>	Modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee.	A
40	<i>Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea.</i>	Modifica la legge n. 234/2012 riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea. In particolare, vengono modificate le disposizioni sul rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale europeo.	B
41	<i>Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea</i>	Modifica la legge n. 234/2012 riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea. In particolare, viene consentito al Governo di presentare alle Camere entro il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre".	B
42	<i>Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea</i>	Prevede la definizione di criteri e di procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.	A
43	<i>Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>	Disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	B
44	<i>Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027</i>	<i>omissis</i>	
45	<i>Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione</i>	<i>omissis</i>	
46	<i>Sviluppo della funzione consultiva</i>	<i>omissis</i>	
47	<i>Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato</i>	Reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea.	A
48	<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>	<i>omissis</i>	

La presente legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2022.